



Comune di Soldano

PROVINCIA DI IM

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

OGGETTO:

PIANO	TARIFFARIO	TARI	2018	-	METODO
NORMALIZZATO					

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FIMMANO' ANTONIO - Sindaco	Sì
2. CASSINI ISIO - Vice Sindaco	Sì
3. LONGO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
4. AMALBERTI AGNESE - Consigliere	Sì
5. CIRAULO MATTEO - Consigliere	Sì
6. FISSORE MONICA - Consigliere	Sì
7. AUDDINO DANIELE - Consigliere	Sì
8. MILAN DIEGO - Consigliere	Sì
9. GIORDANO MIRKO - Consigliere	Sì
10. DALMASSO GIACOMO - Consigliere	Giust.
11. MACCARIO CHIARA - Consigliere	Giust.
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Prata Marcello il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FIMMANO' ANTONIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI:

- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;
- il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'art. 14 del decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, istitutivo della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

- **683** Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- **688** Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno,

689 Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

DATO ATTO che in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 8 del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione

del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;

DATO ATTO che con il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) sono state disposte le modalità di versamento della TARI in 3 rate, con la possibilità di versare in un'unica soluzione, le cui scadenze verranno fissate nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue;

VISTO l'allegato Piano Finanziario predisposto dall'Ufficio Tributi e, dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato art. 8 del D.P.R. 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;

DATO ATTO che per l'anno 2018 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/1999;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/99 l'ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49 comma 10 del citato D.Lvo. 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione:

- riparto dei costi al 50% per la parte fissa della tariffa e 50% della parte variabile;

RITENUTO, al fine di incentivare il futuro sorgere di attività di ristorazione, attualmente poco presenti, di diminuire le aliquote della categoria 116 (Ristoranti) sia per la parte fissa (da Euro 4,97 ad Euro 4,94) che della parte variabile (da Euro 39,67 ad Euro 29,82);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento":

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario e le tariffe per l'anno 2018 della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti), come da prospetti allegati, che formano parte integrante della presente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 FEBBRAIO 2018 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

VISTO l'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000 per il quale il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione fissato con norma statale autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio fino al termine entro il quale va deliberato il Bilancio di Previsione;

VISTI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00, acquisiti in atti, espressi per la regolarità tecnica e contabile dal Responsabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000

CON N. 9 VOTI FAVOREVOLI SU N. 9 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

- **DI APPROVARE** l'allegato Piano Finanziario per l'anno 2018, parte integrante e sostanziale della presente delibera, predisposto dall'Ufficio Tributi;
- **DI APPROVARE** le tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON N. 9 VOTI FAVOREVOLI SU N. 9 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : FIMMANO' ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to : Prata Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/03/2018 al 04/04/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Soldano, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Prata Marcello

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Prata Marcello

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-mar-2018

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Soldano, li _____

Il Segretario Comunale
Prata Marcello